gliono far sovvenzionare, almeno parzialmente, i prodotti di cui trattasi anche durante il periodo della maturazione, mentre il regime degli aiuti si propone di consentire il ritiro dal mercato delle merci in possesso di tutti i requisiti per esservi immesse.

3. Le disposizioni comunitarie relative agli aiuti all'ammasso privato di determinati formaggi, benché non stabiliscano espressamente la forma del contratto di ammasso, si basano sull'ipotesi che qualsiasi operazione di ammasso, per poter fruire dell'aiuto comunitario contemplato dall'art. 10, n. 2 del regolamento n. 971/68, dev'essere preceduto dalla stipulazione di un contratto scritto.

Ne consegue che, ai sensi del regolamento n. 971/68, il contratto di ammasso è concluso solo al momento della firma dell'atto scritto.

Nella causa 62/82,

REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dal sig. Arnaldo Squillante, presidente di sezione del Consiglio di Stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Gianluigi Campogrande, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 novembre 1981, n. 81/1044/CEE relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 375, 1981, pag. 27),

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens Wilmars, presidente, P. Pescatore e A. O'Keeffe, presidenti di Sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono così riassumersi:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13) stabilisce un sistema di finanziamento comunitario diretto delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli da parte della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

In forza dell'art. 4 di tale regolamento, la Commissione mette a disposizione dei servizi e organismi nazionali competenti i fondi necessari.

A norma dell'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento stesso, la Commissione liquida i conti relativi ai versamenti effettuati dai servizi e organismi nazionali in base ai conti annui presentati dagli Stati membri.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 186, pag. 1), la decisione relativa alla liquidazione comporta, fra l'altro, la determinazione dell'ammontare delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'anno in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia.

2. Con decisione 16 novembre 1981 [1], notificata al Governo della Repubblica italiana con lettera 2 dicembre 1981, la Commissione ha fissato, per la Repub-

1 — Pubblicata nella GU L 375, pag. 27.

blica italiana, l'ammontare delle spese dell'esercizio 1975 riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia.

Risulta agli atti che, adottando tale decisione, la Commissione ha escluso dall'imputabilità al Fondo, fra l'altro, cinque voci di spesa lasciando così a carico della Repubblica italiana un importo totale di LIT 8 395 731 522 in corrispondenza di tali poste.

Trattasi delle voci seguenti:

— LIT 880 058 997 di spese relative a tolleranze del 2 % per perdite per il latte scremato in polvere;

— LIT 3 727 568 990 di spese relative ad aiuti per l'ammasso privato di formaggio;

— LIT 78 596 145 di spese relative ad aiuti per l'ammasso privato di carni suine essiccate;

— LIT 3 610 555 765 di spese relative ad aiuti al magazzinaggio del vino;

— LIT 98 951 625 di spese relative ad aiuti per il ricollocamento del vino.

Infatti, la Commissione ha ritenuto che tali spese non fossero conformi alle disposizioni che disciplinano le misure di intervento. I motivi specifici di non conformità di ciascuna delle operazioni erano stati precisati alle autorità italiane nel corso dei contatti bilaterali che hanno preceduto la decisione di liquidazione dei conti. Essi sono stati riassunti nella «Relazione di sintesi sulle conclusioni dei lavori preparatori della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per gli esercizi 1974 e 1975», trasmessa alla Repubblica italiana, ed hanno fatto oggetto di un'ultima discussione nel corso delle riunioni del Comitato FEAOG in sede consultiva che hanno preceduto l'adozione della decisione di liquidazione in applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70.

3. Avverso tale decisione il Governo italiano ha intentato il presente ricorso che è stato registrato nella cancelleria della Corte l'11 febbraio 1982.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione.

II — Conclusioni delle parti

La *Repubblica italiana,* ricorrente, conclude nel senso che la Corte voglia:

— annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 novembre 1981, in quanto esclude dall'imputazione al FEAOG, sezione garanzia, le somme di

LIT 880 058 997,
LIT 3 727 568 990,
LIT 78 596 145,
LIT 3 610 555 765 e
LIT 98 951 625
(in totale LIT 8 395 731 522) e

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione,* convenuta, conclude nel senso che la Corte voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

III — I mezzi e argomenti delle parti

Aspetti generali

A sostegno del proprio ricorso, il *Governo italiano, ricorrente,* fa valere che la decisione della Commisione è basata su di una interpretazione erronea dei regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi a cui sono connesse le voci litigiose e contiene quindi un'applicazione inesatta delle disposizioni comunitarie in materia di liquidazione dei conti.

La *Commissione delle Comunità europee, convenuta,* manifesta innanzitutto la sua preoccupazione di fronte ad una tendenza, che essa rileva, a non considerare gli organismi d'intervento nazionali come strettamente vincolati da tutti gli elementi dei regolamenti che reggono le diverse organizzazioni di mercato. Per quanto le amministrazioni nazionali abbiano un'influenza profonda, sia in sede di Consiglio che nell'ambito della procedura dei Comitati di gestione, sul contenuto dei regolamenti agricoli comunitari, esse considerano spesso questi ultimi come semplici indicazioni sui mezzi da adottare nella gestione dei mercati ovvero li attuano in modo da perseguire scopi di politica agricola nazionale opposti alla politica agricola comune.

La Commissione ritiene doveroso da parte sua opporsi a questa tendenza e trarne con rigore le conseguenze in sede di liquidazione dei conti. Essa osserva che la Comunità deve essere particolarmente esigente in materia di rispetto delle disposizioni regolamentari da parte delle amministrazioni nazionali dato che, innanzitutto, queste hanno modo di far valere le loro particolari difficoltà nella materia di cui trattasi, mentre, in secondo luogo, gli organi nazionali designati dagli Stati membri per garantire la gestione della politica agricola comune sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o dagli atti delle istituzioni comunitarie nonché a facilitare la Comunità nell'adempimento dei suoi compiti.

Sotto tale profilo la Commissione si richiama ad una giurisprudenza costante della Corte, in particolare in materia di liquidazione dei conti. Tenuto conto dello stretto legame stabilito dalla Corte fra il principio della parità di trattamento degli operatori e l'unicità del mercato, la Commissione interpreta questa giurisprudenza nel senso che le misure nazionali non conformi alle disposizioni comunitarie ed in contraddizione con gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune debbono considerarsi incompatibili con il principio dell'unicità del mercato e, di conseguenza, con la nozione di politica agricola comune. È quindi impossibile, a suo parere, finanziare a carico del FEAOG le operazioni effettuate nell'ambito di tali misure nazionali dal momento che la comunitarizzazione della politica agricola comune è stata la sola giustificazione al finanziamento comunitario delle spese agricole.

Il *Governo italiano,* nella sua replica, concorda pienamente sul carattere imperativo delle norme comunitarie e respinge categoricamente ogni sospetto di favoritismo per una politica agricola nazionale in opposizione con la politica agricola comune attraverso una voluta disapplicazione di dette norme. Esso osserva, invece, che il dissenso apertosi sull'imputabilità di alcune spese al FEAOG

deriva semplicemente dalla diversa interpretazione data, da un lato, dall'organismo d'intervento italiano e, dall'altro, dalla Commissione, a talune norme comunitarie. Riconosciuto che il senso e la portata di una norma comunitaria dev'essere uniforme in tutti gli Stati, il Governo italiano ritiene che, prima di un intervento chiarificatore uniforme, sia possibile che una norma si presti a interpretazioni diverse pur nella convinzione dell'esattezza di ognuna di esse. In siffatti casi, la constatazione a posteriori della non esatta applicazione non appare elemento sufficiente per far ritenere non comunitaria l'operazione svolta in particolare se lo scopo di politica agricola comune che la norma si era prefisso è stato ugualmente raggiunto. Esso aggiunge che gli organismi d'intervento italiani hanno agito per anni nella convinzione di applicare esattamente le norme comunitarie e che solo con la liquidazione dei conti, dopo molti anni dall'esecuzione degli interventi, è stato loro contestato il mancato rispetto formale delle norme, senza più alcuna possibilità di porvi rimedio se non per l'avvenire.

Secondo il Governo italiano le somme di cui è causa vanno imputate al FEAOG in quanto, in linea principale, le operazioni si sono svolte conformemente alle norme comunitarie, e, in linea subordinata, in quanto lo scopo comunitario, fissato dalle norme comunitarie, è stato raggiunto anche se queste ultime non sono state esattamente interpretate.

Per quanto riguarda la tesi subordinata del Governo italiano, la *Commissione*, nella sua controreplica, ribatte che la politica agricola comune non è fatta solo di obiettivi e che gli strumenti da impiegare per raggiungere gli obiettivi non sono indifferenti nei confronti del Trattato. Infatti, solo il perseguimento degli scopi attraverso il complesso di provvidenze e strumenti giuridici che costituiscono l'organizzazione comune di mercato situa le operazioni degli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune e ne giustifica il finanziamento comunitario. D'altra parte, solo un'applicazione uniforme di questo complesso di provvidenze e di strumenti giuridici assicura la parità di trattamento degli operatori economici dei vari Stati membri.

Le varie voci litigiose

a) Sull'esclusione delle spese relative alla perdita del 2 % nella trasformazione di latte scremato in polvere in alimenti per animali

Il *Governo italiano* fa rilevare che, conformemente a prassi nazionali seguite già precedentemente all'entrata in vigore della politica agricola comune, l'organismo d'intervento italiano ha pagato l'aiuto per il latte scremato in polvere per quantitativi comprensivi di perdite massime del 2 %. Tali perdite rappresentano cali di lavorazione, ossia prodotto perduto per ragioni di carattere prettamente tecnico nel corso del processo di produzione.

Esso afferma che la tesi della Commissione, secondo cui l'aiuto va corrisposto solo per il latte scremato in polvere effettivamente utilizzato per l'alimentazione degli animali, tesi che l'ha portata ad escludere le spese relative a tali perdite dal finanziamento comunitario, non è compatibile con il regolamento della Commissione 15 maggio 1972, n. 990, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (GU L 115, pag. 1).

Il Governo italiano mette in evidenza che, a norma dell'art. 1 di tale regolamento, «il latte scremato in polvere può beneficiare di aiuti soltanto dopo essere

stato . . . utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali . . .». A suo parere, tale disposizione può riferirsi solo al latte utilizzato nel processo di produzione di alimenti composti, ivi compresi i cali di lavorazione. Questi ultimi costituiscono infatti la conseguenza necessaria e imprescindibile dell'operazione di trasformazione. I quantitativi così perduti fanno quindi parte del prodotto «utilizzato per la fabbricazione» anche se non sono trasformati. La nozione di utilizzazione «effettiva» è stata d'altronde impiegata nella normativa comunitaria per indicare che i prodotti di cui si tratta non possono essere destinati ad altri scopi se non a quello dell'alimentazione del bestiame.

Esso mette poi in rilievo che, seguendo il ragionamento della Commissione, l'agricoltore non fruirebbe pienamente dell'aiuto comunitario in quanto dovrebbe sostenere da solo i costi relativi alle perdite di trasformazione del latte che necessariamente si verificano durante la fabbricazione degli alimenti per animali. Per questo la tesi italiana corrisponde meglio allo scopo della normativa comunitaria ossia quello di rendere competitivo l'impiego del latte in polvere rispetto agli altri prodotti di sostituzione.

Infine, l'azienda trasformatrice non ha alcun interesse ad incrementare lo spreco in quanto la percentuale di calo per la quale viene concesso l'aiuto è valutata in maniera effettiva e non può superare il limite del 2 %. Su questo punto, il Governo italiano aggiunge che la decisione della Commissione si fonda a torto su di una riduzione forfettaria nella misura massima del 2 %. Esso si riserva di dimostrare, in quanto possibile, la percentuale di calo medio effettivo per cui era stato corrisposto l'aiuto.

La *Commissione* ritiene che l'esclusione dell'aiuto corrisposto dall'AIMA ai trasformatori per la «perdita» subita risponda tanto al sistema che alla lettera delle disposizioni comunitarie che regolano la materia. Al riguardo, essa si richiama al primo considerando del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4) secondo cui «è necessario prevedere che l'aiuto può essere concesso solo per il latte scremato in polvere denaturato o utilizzato per l'alimentazione degli animali». In questa prospettiva, è determinante l'utilizzazione per l'alimentazione effettiva degli animali. Non basta quindi che i quantitativi da prendere in considerazione siano destinati all'alimentazione degli animali attraverso la loro utilizzazione nel processo di produzione. Come viene confermato dal terzo considerando del regolamento n. 990/72 secondo il quale «il beneficio degli aiuti (è) riservato . . . al latte scremato in polvere trasformat(o) in alimenti composti per animali», il prodotto che beneficia dell'aiuto deve ritrovarsi trasformato nell'alimento composto.

La Commissione reputa che le esigenze di stretto controllo in un settore talmente delicato dal punto di vista delle frodi rendano impensabile una tolleranza che equivale, in sostanza, a pagare l'aiuto per una parte di prodotto di cui non si può controllare l'effettiva utilizzazione. Ammettere una tolleranza significa, infatti, ammettere al beneficio dell'aiuto una parte di prodotto che era nell'azienda dell'operatore e di cui non si ritrova più traccia sul mercato. Nell'ambito di una corretta gestione del mercato e del bilancio comunitario, la Commissione non può accettare una simile impostazione.

Per quanto riguarda la fissazione forfettaria della tolleranza nel limite massimo del 2 %, la Commissione precisa che la Repubblica italiana non ha finora fornito i documenti necessari, in forza dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 729/70 per determinare le somme esatte pagate dall'AIMA per il latte in polvere che non si è ritrovato trasformato negli alimenti composti. Di conseguenza la Commissione ha dovuto limitarsi ad ammettere a carico del FEAOG solo la parte della spesa italiana che corrispondeva sicuramente alle condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

Infine la Commissione osserva che per gli esercizi precedenti il 1974 essa non ha sollevato obiezioni su questo punto in quanto questo tipo di spesa non è mai stato controllato per l'Italia per gli esercizi anteriori.

Nella sua replica, il *Governo italiano* si richiama ad una circolare del Ministero dell'agricoltura italiano, del 10 luglio 1974, in cui veniva disposta la tolleranza per cali effettivi non superiori al 2 %. Tale percentuale massima era stata fissata in base a rilievi tecnici effettuati presso gli stabilimenti di trasformazione. I trasformatori erano tenuti ad indicare nei registri di lavorazione il calo effettivo giornaliero e, nella fase di liquidazione dell'aiuto, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura lo segnalava all'AIMA nel bilancio delle quantità incorporate nell'alimento per animali.

Un'indagine svolta sui registri di lavorazione di 11 mangimifici che hanno lavorato negli anni 1974-1975 un quantitativo di polvere di latte corrispondente a circa il 25 % dell'intero quantitativo lavorato in Italia ha dimostrato che il calo medio effettivo per il quale l'aiuto è stato corrisposto è stato dell'1,745 % per l'esercizio 1974 e dell'1,46 % per l'esercizio 1975.

In base a questi dati di fatto, la ricorrente conferma la propria tesi e ritiene, in subordine, che la riduzione operata dalla Commissione debba corrispondere alle medie indicate, per le quali l'aiuto è stato corrisposto, e cioè, forfettariamente, all'1,5 %.

La *Commissione*, nella sua controreplica, sostiene che gli elementi di fatto addotti dalla ricorrente nella sua memoria di replica provano che i cali di lavorazione per i quali la Repubblica italiana ha pagato gli aiuti non sono mai stati controllati nella loro realtà, ma soltanto in ordine alla loro contabilizzazione. È stato pertanto possibile ottenere l'aiuto per quantitativi di latte scremato in polvere che non si sono trovati nell'azienda, alla sola condizione che fossero stati contabilizzati come calo effettivo giornaliero non superiore al 2 % del quantitativo ritrovato nel prodotto finito.

La Commissione ritiene di non poter accettare una simile gestione amministrativa che apre le porte a possibilità di abusi non controllabili.

Infine, la Commissione osserva che la liquidazione è stata effettuata sulla base dei conti presentati nelle forme indicate dai regolamenti n. 729/70 e n. 1723/72. Essa può ammettere al beneficio del finanziamento, in sede di liquidazione, solo la parte di spesa che, dai conti presentati, corrisponde ad operazioni conformi alle disposizioni comunitarie. In

mancanza di una prova precisa, non già presuntiva o forfettaria, è possibile prendere in considerazione l'errore sistematico risultante dai conti solo nella sua ampiezza massima del 2 %.

b) Sull'esclusione delle spese relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggio

Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di imputare a carico del FEAOG le spese relative agli aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano per gli anni 1974 e 1975, a parere del *Governo italiano,* la Commissione si è fondata a torto sul fatto che i contratti di ammasso sono stati conclusi parecchi mesi dopo l'entrata all'ammasso dei formaggi di cui è causa. In effetti, ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 971 (GU L 166, pag. 8), l'aiuto all'ammasso privato di tali formaggi è subordinato alla stipulazione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento e i requisiti necessari per la stipulazione del contratto sono fissati dall'art. 16 del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n. 1107 (GU L 184, pag. 29).

Ora, la concessione dell'aiuto è avvenuta secondo la procedura stabilita dalla delibera 20 settembre 1973 del consiglio di amministrazione dell'AIMA (Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana n. 225 del 2. 10. 1973), con cui venivano indicate le condizioni che dovevano ricorrere in forza delle norme comunitarie pertinenti. Conformemente a tale procedura, l'AIMA, dopo aver verificato che la domanda per la conclusione del contratto presentata dall'interessato fosse conforme alle condizioni, comunicava all'interessato, al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e al consorzio di tutela, l'ammissione al contratto previo compimento, sotto controllo dell'ispettorato, delle operazioni d'introduzione in magazzino. Successivamente, l'AIMA riteneva concluso il contratto dopo la redazione, da parte dell'ispettorato, del verbale di «constatazione dei quantitativi di formaggio costituiti in ammasso». L'invio all'interessato, per la sottoscrizione, di un atto disciplinare, nel quale erano riassunte tutte le operazioni eseguite, era diretto esclusivamente a fini di contabilità. L'aiuto veniva pagato solo al momento della recezione dell'atto disciplinare firmato, ma esso tuttavia partiva, in realtà, dal momento della redazione del verbale da parte dell'Ispettorato.

Il Governo italiano non può quindi condividere la tesi sostenuta dalla Commissione secondo cui non si può parlare di conclusione del contratto in mancanza di firma dell'atto disciplinare da parte dell'interessato. Esso precisa che, a norma dell'art. 1326 del Codice civile italiano, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Nella specie, la conclusione del contratto si è avuta allorchè la volontà dell'interessato, espressa attraverso la domanda, si è incontrata con quella dell'AIMA, espressa nella lettera di accettazione, resa operante a seguito della verifica eseguita dall'ispettorato e documentata nel verbale.

Il Governo italiano contesta l'applicazione per analogia, sostenuta dalla Commissione, della sentenza della Corte 27

gennaio 1981 (causa 1251/79, Repubblica italiana/Commissione, Racc. pag. 205), in base alla quale il contratto si intende concluso solo al momento della stipulazione dell'atto scritto, previa verifica di tutti gli elementi pertinenti da parte dell'organismo d'intervento. Infatti il regime degli aiuti all'ammasso privato del formaggio è nettamente diverso da quello degli aiuti al magazzinaggio del vino, esaminato in tale causa.

Così, l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1437/70, relativo al vino, contempla espressamente la redazione del contratto in duplice esemplare, mentre i regolamenti nn. 971 e 1107/68, relativi ai formaggi, non stabiliscono alcun requisito di forma per il contratto stesso. Nella fattispecie, la verifica, sia formale che sostanziale, ha preceduto la «conclusione» del contratto. D'altro canto l'atto disciplinare redatto dall'AIMA a fini di contabilità è superfluo rispetto alla normativa comunitaria. Per giunta, la conclusione dei contratti di ammasso dei formaggi non è vincolata ad una scadenza specifica come prescritto per il magazzinaggio dei vini.

In via surbordinata, il Governo italiano fa valere che appare arbitraria l'esclusione dall'imputabilità delle spese di cui trattasi, motivata con puro formalismo, mentre lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria è stato effettivamente realizzato.

La *Commissione* fa rilevare che, subordinando l'aiuto all'ammasso privato di taluni formaggi alla conclusione di un contratto, l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 971/68 impone la stipulazione del contratto di ammasso prima dell'esecuzione delle operazioni d'ammasso. Ora, in Italia, i contratti di ammasso sono stati stipulati parecchi mesi dopo l'inizio dell' esecuzione di tali operazioni e, in taluni casi, persino il giorno precedente la fine del periodo d'ammasso.

Per quanto riguarda la nozione di contratto, la Commissione osserva che, non esistendo una nozione comunitaria, va fatto riferimento al diritto nazionale di ciascuno Stato membro per gli aspetti che non sono espressamente regolati dal diritto comunitario quali la forma del contratto ed il momento in cui esso può essere considerato stipulato e vincolante per le parti.

Al riguardo, essa rinvia alla precitata delibera 20 settembre 1973 del Consiglio d'amministrazione dell'AIMA ai sensi del cui art. 2 il contratto fra l'AIMA e l'ammassatore è concluso «con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare». L'art. 5 della stessa delibera prescrive, sotto pena di inefficacia, la firma autenticata dell'atto di sottomissione al disciplinare entro un termine di cinque giorni.

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, risulta da tali disposizioni nazionali adottate dal Consiglio d'amministrazione dell'AIMA che quest'ultima riteneva determinante per la conclusione del contratto la firma dell'atto di sottomissione al disciplinare da parte dell'operatore e non la redazione del verbale di immagazzinamento da parte dell'ispettorato provinciale. Inoltre, fino al momento di tale sottoscrizione, l'operatore non aveva assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'AIMA anche se in realtà le condizioni richieste per l'ammasso sussistevano integralmente. Di

conseguenza, fino alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, l'AIMA non aveva alcuno strumento giuridico per imporre all'operatore il rispetto dei suoi obblighi.

La Commissione ritiene conseguentemente che le operazioni di ammasso non siano state effettuate secondo le regole comunitarie, ma secondo un sistema che impedisce, talvolta fino all'ultimo giorno dell'ammasso, il controllo definitivo dell'AIMA e la coercibilità delle obbligazioni che il diritto comunitario intende porre, attraverso il sistema dei contratti, a carico dell'operatore.

Nella sua replica, il *Governo italiano* conferma la propria posizione fondata sull'art. 1326 del Codice civile italiano. A seguito dell'accettazione, con lettera di ammissione dell'AIMA, della domanda dell'operatore interessato, sia questi che l'AIMA restano soggetti agli obblighi corrispondenti. La firma del disciplinare è soltanto una formalità a fini di compendio. A questo riguardo, la precisazione apportata dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA è inesatta sia sotto il profilo linguistico che giuridico.

Il Governo italiano osserva infine che l'iter seguito per la corresponsione dell'aiuto dimostra come in sostanza, al di là di eventuali mancanze di forma, l'aiuto sia stato corrisposto in relazione ad un ammasso effettivo e reale, per il quale erano stati precedentemente eseguiti tutti i controlli necessari.

La *Commissione*, nella sua controreplica, si richiama alla sentenza della Corte 29 aprile 1982 (cause riunite 66 e 99/81, Pommerehnke/Frantzen, non ancora pubblicata) per ribadire la propria tesi secondo cui gli aspetti del contratto di ammasso che non sono disciplinati dal diritto comunitario rientrano nella sfera del diritto interno e cioè, nella fattispecie, la decisione 20 settembre 1973 del consiglio d'amministrazione dell'AIMA. Essa considera che non si può presumere una volontà, da parte dell'operatore, di contrarre un'obbligazione fin dalla presentazione della domanda, mentre detta delibera rimanda esplicitamente la stipulazione del contratto allo stadio successivo della firma dell'atto disciplinare. Prima ancora che per una mancanza di forma, fino al momento della sottoscrizione, il contratto non sussiste perché manca l'accordo delle parti.

Sul piano della forma, la Commissione aggiunge che, in base all'art. 1326 del Codice civile italiano, qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Ora, se si considera il contratto, come il Governo italiano ha sostenuto nella causa 1251/79 in materia di contratti di immagazzinamento di vino (Racc. 1981, pag. 205), stipulato nell'ambito di un'offerta al pubblico fatta dall'AIMA, quest'ultima, in quanto proponente, richiede che l'accettazione prenda la forma di una sottoscrizione dell'atto disciplinare.

Sotto tale profilo, la Commissione evidenzia che, nella specie, il Governo italiano inverte i termini della sua analisi considerando la domanda dell'operatore come una proposta contrattuale. Tuttavia, anche ad ammettere tale impostazione, la proposta dell'operatore si riferisce al complesso del sistema di ammasso aperto dalle disposizioni comunitarie e nazionali, ivi comprese le condizioni di forma.

Infine, la Commissione sostiene che il controllo circa la sussistenza di tutte le condizioni cui l'aiuto è subordinato era

effettuato soltanto dopo l'invio della lettera di ammissione, considerata dall'AIMA come inizio del periodo di ammasso pattuito. Ora, nella sentenza 27 gennaio 1981 (causa 1251/79, precitata), la Corte ha già affermato che non può essere accolta un'interpretazione della nozione di «conclusione» del contratto che e consentirebbe di attribuire il diritto all'aiuto comunitario ancor prima che venga accertata la sussistenza delle condizioni cui tale aiuto è surbordinato.

c) Sull'esclusione delle spese relative agli aiuti per l'ammasso privato di carni suine essiccate o affumicate

Il *Governo italiano* contesta l'interpretazione data dalla Commissione al regolamento della Commissione 11 ottobre 1974, n. 2600, che modifica il regolamento (CEE) n. 289/71 per quanto riguarda le modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato per alcuni prodotti stagionati o stagionati e affumicati nel settore delle carni suine (GU L 277, pag. 34).

Esso premette che l'art. 1 di tale regolamente stabilisce che

«possono formare oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto prodotti provenienti da animali macellati di recente e immagazzinati . . .

— sotto forma di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati la cui preparazione richiede un periodo minimo di maturazione di 5 mesi prima del consumo . . .»,

e che ai sensi dell'art. 2 dello stesso regolamento

«Per quanto riguarda i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati:

— l'ammasso effettivo inizia il 1° giorno del sesto mese successivo all'inizio delle operazioni di stagionatura o stagionatura e affumicatura,

— il quantitativo del prodotto deve essere indicato nel contratto in numero di pezzi e in peso; il peso del prodotto finito non può essere inferiore al 70 % del peso del prodotto fresco constatato prima dell'inizio delle operazioni di stagionatura o stagionatura e affumicatura».

Ora, l'AIMA ha considerato come inizio delle operazioni di stagionatura la data di pesatura del primo quantitativo della partita di prodotto fresco oggetto di ciascun contratto di ammasso e come inizio del periodo contrattuale di ammasso il 1° giorno dopo i cinque mesi successivi.

La Commissione ha rifiutato di ammettere al finanziamento comunitario le spese relative ai contratti di cui trattasi, in quanto va rispettato il periodo minimo di stagionatura precedente all'ammasso contrattuale per l'intero quantitativo oggetto del contratto e l'ammasso contrattuale non può quindi iniziare prima della fine dei cinque mesi a decorrere dalla data di immagazzinamento per la stagionatura dell'ultima frazione della partita oggetto del contratto. Sotto tale profilo, la Commissione si è riferita al regolamento n. 1637/74, riguardante l'ammasso privato di carne suina da conservare allo stato congelato (GU L 173, pag. 62), il quale dispone anch'esso che il periodo di ammasso inizia il giorno della chiusura delle operazioni di immissione all'ammasso.

Al riguardo, il Governo italiano sostiene che i regolamenti concernenti gli aiuti all'ammasso privato di carni suine hanno sempre operato una netta distinzione, per quanto concerne la nozione di inizio del periodo di ammasso contrattuale, fra i prodotti conservati allo stato congelato

e quelli conservati dopo stagionatura o stagionatura e affumicatura, in quanto l'ammasso delle due categorie di prodotti comporta operazioni del tutto diverse. Qualora il legislatore avesse voluto assimilare le carni suine stagionate a quelle fresche, avrebbe adottato, nel regolamento n. 2600/74, una formulazione analoga a quella del regolamento n. 1637/74, vale a dire un'espressione quale «dopo la chiusura delle operazioni di immissione del prodotto in stagionatura» invece di impiegare l'espressione «inizio delle operazioni di stagionatura».

Il Governo italiano ritiene poi che il periodo di maturazione di almeno 5 mesi, di cui all'art. 1 del regolamento n. 2600/74, non va inteso come una condizione per la decorrenza dei termini dell'ammasso, ma come elemento di qualificazione dei prodotti oggetto dell'ammasso. Alla luce di quanto sopra, l'organismo italiano di intervento ha ritenuto non necessario che tutto il prodotto ammassato sia «finito», ma che sia sufficiente che il prodotto, destinato alla stagionatura, sia realmente ammassato. L'aiuto è stato corrisposto per i prodotti che erano stati realmente stagionati. D'altro canto, l'aiuto è commisurato al peso del prodotto fresco, mentre il peso del prodotto «finito», che non può essere inferiore al 70 % del peso del prodotto fresco, viene preso in considerazione solo per la verifica della stagionatura e non deve, quindi, necessariamente essere indicato nel contratto di ammasso.

Ad ogni modo la norma ha dato luogo a dubbi interpretativi. Al riguardo, il Governo italiano si richiama innanzitutto al testo del «progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1092/80 recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine» (doc. VI/571/81 rev. 3) del 7 maggio 1981, ai sensi del quale «l'ammasso inizia il 151° giorno successivo alla data della constatazione del peso precedente le operazioni di essiccazione e/o di affumicamento del primo quantitativo di prodotto oggetto del contratto». In un ulteriore documento (del 4 novembre 1981), è stato proposto di precisare la norma nel senso opposto: «l'ammasso inizia il 151° giorno successivo alla data di inizio delle operazioni di stagionatura ... dell'ultimo lotto della quantità totale del prodotto facente l'oggetto del contratto».

Successivamente, con un documento di lavoro del 1° aprile 1982, la Commissione ha precisato, a proposito dell'ammasso privato del regolamento n. 717/82, che «il periodo di ammasso comincia a decorrere all'inizio della prima ora del giorno seguente a quello della fine delle operazioni di immissione in ammasso». Il rappresentante della Commissione in seno al Comitato di gestione, che ha esaminato gli atti suddetti, ha dichiarato che tale disposizione vincola gli organismi di intervento a partire dall'ammasso di cui al regolamento n. 717/82 e che la Commissione non avrebbe mosso alcuna contestazione al riguardo per gli ammassi precedenti, tenendo conto, così, di una apparente discordanza delle norme vigenti.

Infine, il Governo italiano afferma che la Commissione condivide la responsabilità di un'eventuale errata interpretazione delle norme comunitarie di cui trattasi. Sotto tale profilo, esso si richiama ad uno scambio di corrispondenza del mese di ottobre 1975 fra l'AIMA e i competenti servizi della Commissione in ordine al significato dell'espressione «primo giorno del sesto mese» di cui all'art. 2 del regolamento n. 2600/74, e ad incontri bilaterali, avvenuti nei mesi di settem-

bre e novembre 1975, per l'esame dell'andamento delle procedure di ammasso di cui trattasi. Un eventuale errore di interpretazione sarebbe pure imputabile alla Commissione in quanto, in tali occasioni, essa non si à opposta alla soluzione adottata dall'amministrazione italiana. Di conseguenza, le spese sopportate dall'AIMA in questo settore vanno poste a carico del FEAOG in conformità di una costante giurisprudenza della Corte in materia.

La *Commissione* ricorda che, al fine di evitare un sovraccarico dei depositi frigoriferi, essa ha ritenuto, nel regolamento n. 2600/74, «opportuno prevedere la possibilità di immagazzinare i prosciutti stagionati o stagionati e affumicati».

La nozione di prosciutto stagionato o stagionato e affumicato è stata precisata all'art. 1 di tale regolamento nel senso che solo un prodotto maturato per un periodo minimo di cinque mesi può essere ammesso al beneficio dell'aiuto. Pertanto, l'obbligo dell'ammassatore di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 289/71 (GU L 35, pag. 71), di immettere in ammasso entro i termini stabiliti e di ammassare, durante il periodo convenuto, la quantità pattuita del prodotto di cui trattasi, può solo riferirsi ai prodotti che rispettino la condizione di maturazione minima.

L'art. 2 del regolamento n. 2600/74 precisa poi come va calcolato l'inizio dell'ammasso contrattuale rispetto al periodo minimo di maturazione. Lungi dal modificare la definizione del prodotto considerato dal regolamento, tale disposizione si riferisce all'inizio delle operazioni di stagionatura e/o di affumicatura relative ad ogni singolo prosciutto oggetto dell'ammasso contrattuale. Nel caso di un contratto di ammasso concernente un insieme di più partite, per rispondere quindi alla condizione di maturazione, l'ammasso effettivo delle partite può iniziare solo il primo giorno del sesto mese successivo all'inizio delle operazioni di stagionatura dell'ultimo prosciutto dell'insieme.

A parere della Commissione, è ovvio che il sistema è stato concepito per sottrarre al mercato i prodotti «finiti», cioè i prodotti per i quali è terminato il periodo minimo di maturazione, per tutto il periodo d'ammasso. Infatti gli aiuti comunitari hanno lo scopo di compensare una sottrazione volontaria e non remunerata di prodotti finiti dal mercato. Ammettere l'interpretazione della ricorrente equivarrebbe invece a compensare la sottrazione dal mercato ai fini della maturazione stessa che è già compensata dall'aumento di valore del prosciutto finito.

Secondo l'impostazione italiana, l'operatore beneficierebbe effettivamente dell'aiuto per l'intero periodo di ammasso convenuto mentre solo una parte del lotto ammassato risponderebbe alla condizione di maturazione per tutto il periodo.

La Commissione aggiunge ancora che, dalle disposizioni dell'art. 2 del regolamento n. 2600/74 riguardanti il peso del prodotto finito in rapporto al peso del prodotto fresco, si ricava che il peso del prodotto finito deve essere noto e che il prodotto di cui trattasi dev'essere quindi «finito» ai sensi del regolamento prima dell'inizio dell'ammasso effettivo.

La Commissione ritiene di conseguenza che, versando l'aiuto per l'ammasso di prosciutti non «finiti», l'AIMA non abbia rispettato le condizioni del regolamento comunitario da applicare e che le spese relative non possono essere poste a carico del bilancio comunitario.

La Commissione precisa poi che il progetto di regolamento citato dalla ricorrente non mirava a interpretare il sistema esistente ma a modificarlo ed è stato ritirato dai servizi senza venir sottoposto alla Commissione. In secondo luogo, il documento di lavoro 1° aprile 1982, a cui ha fatto riferimento la ricorrente, riguardava un problema estraneo all'oggetto della presente causa, e cioè la disapplicazione, nell'ambito di tutte le organizzazioni di mercato, del disposto del regolamento orizzontale (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini (GU L 124, 1971, pag. 1).

Infine, la Commissione puntualizza che l'applicazione della condizione di maturazione non ha fatto oggetto dello scambio di corrispondenza del mese d'ottobre 1975 né delle discussioni in sede di incontri bilaterali fra l'AIMA e i servizi della Commissione nei mesi di settembre e novembre 1975. Essa ribadisce il fatto che in nessun momento ha avuto conoscenza dell'interpretazione che l'AIMA intendeva dare.

d) Sull'esclusione delle spese relative ad aiuti al magazzinaggio di vino

Per quanto concerne il rifiuto della Commissione ad ammettere il finanziamento comunitario gli aiuti corrisposti sulla base di contratti di magazzinaggio privato di vino, stipulati con effetto retroattivo dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, il *Governo italiano* chiede alla Corte di riconsiderare tale problema che ha già formato oggetto della sentenza 27 gennaio 1981 (causa 1251/79, Racc. 1981, pag. 205).

Esso precisa che in ordine ai contratti a breve e a lungo termine di cui trattasi nella presente causa, relativi alle stagioni 1973/74 e 1974/75, la situazione differisce da quella della stagione 1971/72, oggetto della precitata sentenza. Infatti, l'AIMA non ha più corrisposto gli aiuti solo a partire dal giorno della sottoscrizione dell'atto di sottomissione al disciplinare, ma, più coerentemente con la sua impostazione, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda che rappresenta per essa la data di stipulazione del contratto.

D'altronde, in tale sentenza, la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla necessità che l'organismo di intervento verifichi, prima della conclusione del contratto, la sussistenza delle condizioni per l'aiuto. Il Governo italiano ritiene che il contratto possa concludersi indipendentemente da detta verifica riferendosi in proposito all'art. 7 del regolamento della Commissione 20 luglio 1970, n. 1437 (GU L 160, pag. 16) a norma del quale, nel periodo per il quale è concluso il contratto, il produttore è tenuto a permettere in qualsiasi momento la verifica dell'identità e del volume del vino oggetto del contratto.

Nella sua replica, il Governo italiano osserva ancora che la vendita di prodotti immagazzinati in corso di contratto menzionata dalla Commissione nella relazione di sintesi, non si è mai constatata. A seguito dell'esito del primo sopraluogo, l'AIMA, in alcuni casi, ha dovuto rettificare solo taluni errori di calcolo commessi dai produttori.

Per la *Commissione,* il problema è già stato risolto con la sentenza summenzionata in causa 1251/79, anche, mutatis mutandis, per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi per un periodo anteriore alla data della loro stipulazione. D'altra parte,

essa richiama gli argomenti da lei illustrati in ordine all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi.

e) Sull'esclusione delle spese relative agli aiuti per il ricollocamento del vino da pasto

Al riguardo le parti si richiamano alla soluzione da loro proposta in materia di contratti di immagazzinamento di vino, dato che, a norma del regolamento della Commissione 12 agosto 1975, n. 2117 (GU L 215, pag. 18), l'aiuto al ricollocamento può essere accordato solo per il vino da pasto per il quale sia stato stipulato un contratto di magazzinaggio durante la stagione viticola 1974/75, in conformità al regolamento n. 1437/70.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 23 novembre 1982, le parti hanno svolto le loro difese.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 gennaio 1983.

In diritto

1 Con atto registrato in cancelleria l'11 febbraio 1982, la Repubblica italiana ha presentato a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, 1° comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 novembre 1981, n. 81/1044, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica italiana per le spese dell'esercizio 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (GU L 375, pag. 27), in quanto la Commissione non ha imputato al FEAOG un importo di LIT 8 395 731 522 relativo al versamento di aiuti inerenti al latte scremato in polvere utilizzato per l'alimentazione degli animali, all'ammasso di carni essiccate, al magazzinaggio di vino e all'ammasso di formaggio.

a) Aiuti per il latte scremato in polvere

2 L'art. 1 del regolamento della Commissione 15 maggio 1972, n. 990, «relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali» (GU L 115, pag. 1) dispone che il latte magro in polvere può beneficiare di aiuti soltanto dopo essere stato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali alle condizioni di cui all'art. 4. Quest'ultima norma fissa i requisiti a cui debbono rispondere i mangimi composti.

3 Il Governo italiano sostiene che la Commissione avrebbe dovuto imputare al FEAOG un importo corrispondente ai cali di lavorazione, vale a dire il quantitativo di latte magro in polvere perduto, per motivi puramente tecnici, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto composto. Gli aiuti corrisposti dall'AIMA, ente italiano di intervento, ai produttori erano comprensivi di tali perdite fino al limite massimo del 2 % dell'ammontare totale dell'aiuto.

4 A parere della Commissione, solo il latte magro ed il latte magro in polvere effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali possono fruire dell'aiuto comunitario. La tesi del Governo italiano equivarrebbe ad accordare l'aiuto a qualsiasi quantitativo di prodotto utilizzato nel processo di produzione dei mangimi.

5 Il punto di vista esposto dalla Commissione va accolto. Esso è conforme alla stessa formulazione delle norme del regolamento n. 990/72 e si fonda sul suo preambolo ove, dopo un accenno alla necessità di apportare talune modifiche alla normativa vigente all'epoca, viene menzionata espressamente l'esigenza di assicurare «che il latte scremato e il latte scremato in polvere ai quali siano concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali».

6 Il Governo italiano fa altresì valere che la Commissione, anche ove la sua interpretazione fosse esatta, non aveva il diritto di ridurre le spese di cui trattasi nella misura del 2 % che costituisce il limite massimo consentito dalla legge italiana. In realtà la percentuale media di perdite a fronte delle quali è stato versato l'aiuto andrebbe valutata all'1 %.

7 Il Governo italiano ha prodotto alla Corte, come prova, una tabella che riguarda tuttavia solo il 25 % del quantitativo totale di polvere di latte trasformato in mangimi in Italia durante gli anni 1974 e 1975. Relativamente a tale quantitativo, il calo medio ammontava a 1,745 % per l'anno 1974 e a 1,464 % per l'anno 1975.

8 Alla luce di quanto sopra, non è provato che, sul totale del quantitativo trasformato, la percentuale delle perdite effettive si scosti sensibilmente dalla misura massima del 2 % contemplata dalla legge italiana e sulla quale si è basata la Commissione all'atto della liquidazione.

9 Di conseguenza, le censure mosse alla decisione della Commissione per quanto concerne gli aiuti al latte magro in polvere vanno respinte.

b) Aiuti all'ammasso di carni essiccate

10 Il regolamento della Commissione 11 ottobre 1974, n. 2600, «che modifica il regolamento n. 289/71 per quanto riguarda le modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni prodotti stagionati o stagionati e affumicati del settore delle carni suine» (GU L 277, pag. 34) dispone, all'art. 2, che l'ammasso effettivo dei prosciutti stagionati o stagionati e affumicati inizia il primo giorno del sesto mese successivo all'inizio delle operazioni di stagionatura o di stagionatura e affumicatura.

11 La controversia fra le parti riguarda l'espressione «inizio delle operazioni di stagionatura o di stagionatura e affumicatura». Il Governo italiano considera come inizio delle operazioni la data della pesatura della prima partita di prodotto fresco oggetto di ciascun contratto di ammasso. Per la Commissione, l'operazione ha avuto inizio soltanto quando essa ha interessato tutti i prodotti costituenti la partita da immagazzinare.

12 La Commissione ricorda, al riguardo, che la nozione di prosciutto stagionato o stagionato e affumicato viene precisata all'art. 1 del regolamento n. 2600/74, nel senso che si richiede che il prodotto abbia subito un periodo minimo di maturazione di 5 mesi. Di conseguenza, solo un prodotto già sottoposto a tale maturazione potrebbe essere ammesso a beneficiare dell'aiuto comunitario all'ammasso dei prosciutti stagionati o stagionati e affumicati.

13 La tesi propugnata dalla Commissione va accolta. L'interpretazione data dal Governo italiano porterebbe infatti a far sovvenzionare, almeno parzialmente, i prodotti di cui è causa anche durante il periodo della maturazione, mentre il regime degli aiuti si propone di consentire la sottrazione dal mercato di prodotti in possesso di tutti i requisiti per esservi immessi.

14 Questo capo della domanda è quindi infondato.

c) Aiuti al magazzinaggio di vino

15 Il Governo italiano riconosce che la decisione della Commissione di non imputare al FEAOG l'importo litigioso relativo all'aiuto al magazzinaggio di vino per l'anno 1975 si basa sugli stessi motivi dell'analoga decisione riguardante l'anno 1973 e che la Corte ha respinto il ricorso promosso dalla Repubblica italiana contro tale ultimo provvedimento nella sentenza 27 gennaio 1981 (causa 1251/79, Italia/Commissione, Racc. pag. 205). Esso chiede tuttavia alla Corte di riconsiderare il suddetto problema.

16 Come giustamente ricordato dal Governo italiano, la sentenza 27 gennaio 1981 ha accertato che l'AIMA non aveva corrisposto gli aiuti al magazzinaggio di vino, per l'anno 1973, in conformità alle norme comunitarie pertinenti in quanto non si era provveduto alla conclusione dei contratti entro una certa data. La Corte ha precisato che, ai sensi delle norme comunitarie in materia, la conclusione di un contratto di magazzinaggio avviene solo al momento della stesura dell'atto scritto previa verifica della sussistenza delle condizioni cui l'aiuto comunitario è subordinato.

17 Il Governo ricorrente contesta tale ultima interpretazione senza tuttavia fornire ulteriori argomenti oltre a quelli già esaminati nella succitata sentenza.

18 Di conseguenza neppure questo capo della domanda può essere accolto.

d) Aiuti al ricollocamento di vino

19 Le parti concordano nel ritenere che questo capo della domanda sollevi lo stesso problema di quello relativo al magazzinaggio di vino essendo l'aiuto al ricollocamento subordinato alla condizione che un contratto di magazzinaggio sia stato «concluso» al momento del ricollocamento.

20 Dalle considerazioni precedentemente svolte risulta pertanto che anche questo capo della domanda va respinto.

e) Aiuti all'ammasso di formaggio

21 L'art. 10 del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 971, «che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano» (GU L 166, pag. 8), dispone, al n. 2, che l'aiuto all'ammasso privato di detti formaggi è subordinato alla stipulazione di un contratto d'ammasso fra l'ente di intervento e ogni interessato in grado di rispettare le condizioni del contratto.

22 Il Governo italiano sostiene che, conformemente alla prassi seguita dall'AIMA, la redazione, da parte di un funzionario dello Stato, del verbale di costituzione in ammasso che precisa la data di inizio delle operazioni di introduzione in magazzino, va equiparata alla conclusione di un contratto.

23 A parere della Commissione, un contratto di ammasso si intende concluso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 971/68, solo al momento della sottoscrizione, da parte dell'ammassatore e del rappresentante dell'ente di intervento, dell'atto scritto che riporta le condizioni del contratto. Essa ricorda, al riguardo, che a norma dell'art. 11 del regolamento n. 971/68, il contratto di ammasso deve almeno comprendere disposizioni riguardanti la quantità di formaggio immagazzinata, l'importo dell'aiuto, le date relative all'esecuzione del contratto, le condizioni concernenti la quantità minima di formaggi per partita e le misure di controllo.

24 Il Governo italiano si fonda essenzialmente sull'argomento secondo cui la conclusione di un contratto di ammasso di formaggi è disciplinata dal diritto nazionale. A differenza delle norme comunitarie in materia di magazzinaggio di vino, oggetto della sentenza 27 gennaio 1981, quelle relative all'ammasso di formaggio non richiederebbero alcuna forma particolare per il contratto. Orbene, le norme generali del diritto civile italiano dispongono che il contratto è concluso nel momento dell'incontro di volontà fra le parti. Inviando all'AIMA una domanda per la conclusione di un contratto d'ammasso, l'assuntore, farebbe una proposta all'AIMA che verrebbe accettata da quest'ul-

tima al momento della stesura del verbale di constatazione dei quantitativi di formaggio costituiti in ammasso. L'atto scritto, in forma di disciplinare, che l'interessato è successivamente invitato a sottoscrivere, si limiterebbe a riassumere, a fini contabili, le operazioni già eseguite.

25 La Commissione muove, come il Governo italiano, dal presupposto che la conclusione del contratto d'ammasso è disciplinata, nella specie, dalla legge italiana. A suo parere, le norme nazionali inerenti alla attività dell'AIMA dispongono tuttavia che il contratto fra tale ente e l'ammassatore è concluso nel momento in cui quest'ultimo appone la propria firma all'atto di sottomissione col quale si impegna ad osservare le condizioni elencate nel disciplinare.

26 Va fatto rilevare che le norme comunitarie, pur non fissando espressamente la forma del contratto d'ammasso di formaggio, si basano sul presupposto che ogni operazione di ammasso, onde beneficiare dell'aiuto comunitario di cui all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 971/68, dev'essere preceduta dalla stipulazione di un contratto scritto.

27 Tale requisito discende innanzitutto dal preambolo del regolamento n. 971/68 ove, dopo la considerazione che l'ammasso privato deve contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato, si fa osservare che vanno adottate norme comunitarie che assicurino il regolare funzionamento di tale forma di ammasso e che a tal fine è necessario, in particolare, prevedere «un contratto d'ammasso stipulato secondo norme comunitarie».

28 Si ricava poi dalle norme comunitarie pertinenti, ed in particolare dall'art. 11 del regolamento n. 971/68, che elenca talune disposizioni da inserire obbligatoriamente nel contratto di ammasso, che quest'ultimo può rivestire soltanto la forma scritta. La stessa conclusione discende dall'art. 17, n. 2, del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n. 1107, «relativo alle modalità di

applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano» (GU L 184, pag. 29), a norma del quale l'assuntore perde il beneficio dell'aiuto se quantitativi di formaggio compresi nel contratto escono dall'ammasso prima della scadenza contrattuale.

29 La stessa interpretazione si impone, infine, alla luce degli scopi perseguiti dal regime di intervento di cui trattasi. Detto regime, che rientra nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, mira a contribuire alla stabilizzazione di questi mercati, fra l'altro, tramite un aiuto comunitario all'ammasso privato di taluni formaggi, stabilizzazione che può essere raggiunta solo se l'effettiva sottrazione dal mercato dei quantitativi di formaggio oggetto dei contratti di ammasso viene garantita da norme comunitarie.

30 Ne consegue che, ai sensi del regolamento n. 971/68, il contratto di ammasso viene concluso soltanto al momento della firma dell'atto scritto. D'altro canto le disposizioni nazionali che disciplinano le attività dell'AIMA precisano le modalità di sottoscrizione dei contratti di ammasso proprio per soddisfare tale requisito posto dal diritto comunitario.

31 La doglianza del Governo italiano in ordine all'esclusione dall'imputabilità al FEAOG di talune spese relative agli aiuti all'ammasso di formaggio non può pertanto essere accolta.

32 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto.

Sulle spese

33 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese; la ricorrente è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **La ricorrente è condannata alle spese.**

Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe
Bosco Koopmans Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 marzo 1983.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente
J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS

(vedasi causa 61/82, pag. 676)